

COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Mod 37

Spedita al Comitato di controllo

il Prot. n.

Delib. N. 64

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERI PER UOMO DONNA E MESTIERI AFFINI. REVOCA DELIBERA C.C. N. 21/1965

L'anno millenovecentottantadue addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRA ordinaria di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

SATTA Giovanni	Sindaco
FRONZI Osvaldo	Consigliere
TINTI Eugenio	"
MENDOLIA Ignazio	"
SENA Fabrizio	"
ACCOMAZZO Gianfranco	"
BAJ Rosemma	"
MANNI Sergio	"
OLIVARI Guido	"
CESATI Carlo	"
MAZZA Pietro Carlo	"
GUIDA Giovanni	"
FRANCIOLI Pierluigi	"
CARMINE Piergiorgio	"
MAGISTRIS Francesco	"

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
11	4

Totali N.

Assenti giustificati risultano i Signori Carmine Piergiorgio, Guida Giovanni
Mendolia Ignazio

Assiste il Segretario Comunale Signor DR. UGO PALMIERI

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor SATTA GIOVANNI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, PER UOMO E DONNA, E MESTIERI AFFINI. REVOCA DELIBERA C.C. N. 21/1965.

IL PRESIDENTE

Ricorda che con delibera di C.C. N. 21 del 24.4.1965 venne approvato il Regolamento per attività di barbiere;

Fa presente che detto Regolamento, alla luce delle nuove disposizioni deve essere aggiornato perché non più rispondente;

Ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 77 del 13 novembre 1981, esecutiva ai sensi di legge, venne costituita e nominata la Commissione Comunale di cui all'art. 3 della Legge 23.12.1970, N. 1142, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;

Detta Commissione in ottemperanza di quanto dispone l'art. 2 lettera d) della Legge citata N. 1142 del 1970 con verbale N. 1 del 3.11.1982 ha espresso parere favorevole sullo schema del nuovo Regolamento predisposto dalla Giunta Municipale;

Incarica il Segretario Comunale della lettura della bozza di regolamento predisposta dalla Giunta Municipale, sentito il parere obbligatorio non vincolante della Commissione suddetta;

Avverte che si intenderanno approvati quegli articoli su cui non cadrà discussione;

Esaurita la lettura del predetto schema e non avendo alcuno sollevato eccezioni od opposizioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il verbale N. 1 del 3.11.1982 della Commissione Comunale Parrucchieri;
- Visto il Regolamento predisposto dalla Giunta Municipale, previo parere di detta Commissione;
- Vista la Legge 25 luglio 1936, N. 860;
- Vista la Legge 23.12.1970 N. 1142;

I Consiglieri di minoranza Sigg. Magistris Francesco e Francioli Pier Luigi si astengono per non aver avuto modo di approfondire la conoscenza del Regolamento;

Con voti favorevoli N. 9, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1°) di approvare come approva il Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchieri e mestieri affini, che si compone di N. 12 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2°) di trasmettere copia della presente, con allegato il Regolamento alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio di Novara, ai sensi dell'art. 12 della Legge 23.7.1936, N. 860, per il parere di competenza;
- 3°) di revocare, come revoca la delibera consiliare N. 21 del 24.4.65

COMUNE DI VIGNONE - Provincia di Novara -

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED AFFINI.†

Art.1 - Le attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente, o presso Enti, Istituti, Uffici Associazioni, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità delle norme di cui alla Legge 23.12.1970 N. 1140. =

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante e possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformino ai requisiti previsti nel successivo art. 2 - Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista - visaggista, depilatore, manucire, massaggiatore, facciale, pedicure estetico.

Art.2 - Tali attività sono subordinate all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia, sentito l'Ufficiale Sanitario, previo accertamento, perché sentito il parere dell'apposita Commissione Comunale; autorizzazione valida per l'intestatario di tale attività e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale per tutti i soci quando si tratta di Impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 25.7.1956 N.860. =

Art.3 - L'autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

- A) 1- per le Imprese che intendono iniziare l'attività: del possesso del certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Ar

artigianato di cui alla Legge 860 del 25.7.1956, relativo alla qualifica professionale riconosciuta in base ai requisiti di cui all'art.2 L. 23.12.1970 N. 1142;-

- 2- per le Imprese in attività che sono o sono state iscritte all'albo delle imprese artigiane; il possesso del certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la loro iscrizione all'Albo stesso;
 - 3- per le imprese in attività, non ancora iscritte all'albo delle Imprese Artigiane: il possesso del certificato di cui al punto 1);
 - 4- per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge 860, gli Organi Comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società. L'iscrizione del Registro delle ditte della Camera di Commercio dovrà essere effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale;
- B) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli Organi Comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia.-
- C) Della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese in conformità ai criteri proposti dalla Commissione Comunale apposita e deliberati dal Consiglio Comunale. Tale accertamento è affidato agli Organi di Polizia Municipale.

Art/4 -Il richiedente sulla domanda da stendersi in competente carta da bollo dovrà indicare:

- 1) il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
- 2) l'indirizzo previsto di sua residenza e del locale dove viene esercitata l'attività;

alla domanda dovranno essere allegati:

- a) il documento indicato alla lettera a) dell'art.3, secondo il caso di cui trattasi;
- b) planimetria dei locali;
- c) il certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualifica professionale.

La qualifica professionale.

Art.5 -Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere ed affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestite di piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti;
- h) gli addetti al servizio devono portare un camice bianco sempre in perfetto stato di pulizia;
- i) gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia;
- l) il personale che adopera cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30.10.1924, N. 1938 deve usare appositi guanti.-

Qualora il locale adibito al negozio non risponda alle condizioni

igienico sanitarie ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un termine non superiore ai 60 gg. per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Art.6 -Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento esercitano già le attività di barbiere, di parrucchiere da signora ed affini sono autorizzati a continuare l'attività purché chiedano entro e non oltre 90 giorni, l'autorizzazione prevista da concedersi previo accertamento dei requisiti igienici e di quelli previsti dalla Legge N.860 del 1956. Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.-

Art.7-Coloro che intendono trasferire negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chieder una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario nei riguardi del nuovo locale. Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione sindacale tutti coloro i quali intendono subentrare a Ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.-

Art.8- Le autorizzazioni comunali potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento e della normativa vigente.-

Art.9- Nomina Commissione Parrucchieri, Barbieri ed affini; La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede oltre che da:

- N.3 rappresentanti della categoria artigianale;
- N. 3 rappresentanti nominati dalle OO.SS. più rappresentative;
- dall'Ufficiale Sanitario;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- da N. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato Artigiano della categoria residente nel Comune interessato;

Art.10 -I negozi di barbiere, parrucchiere da signora ed affini debbono os

servare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dal Sindaco, sentite le proposte delle OO.SS. di categoria.-

All'interno dovrà essere esposto un cartello riguardante tali orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.-

Art.11-Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106, 110 T.U.L.C.P. 3.3.1934, N. 383, con le modifiche apportate dalla Legge 2.7.1961 N. 603 e dalla Legge 24 novembre 1981 N. 689.-

Art.12-L'autorizzazione potrà essere revocata per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla Legge 25.7.1956 N. 860, salvo i casi contemplati dall'art.6 e dall'art.10 ultimo comma della detta legge. La revoca si applica anche nel caso di mancato inizio dell'attività.-

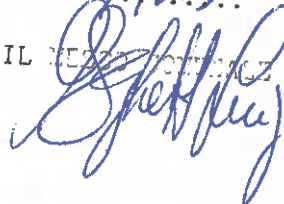


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è
stato pubblicato all' Albo Pretorio

dal 30/3/83 al 13/4/83
Vignone Al. n. 83.

IL LEGGE UFFICIALE



Letto, approvato e sottoscritto. All'originale firmato.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Satta Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Fronzi Osvaldo

f.to Ugo Palmieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione venne pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 25.12.1982) giorno festivo -

Vignone, li 22.12.1982

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. U. Palmieri

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Vignone, li 22.12.1982

Visto: IL SINDACO

Satta Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ugo Palmieri

(spazio riservato ad eventuali annotazioni del Comitato Regionale di Controllo)

*Pubblicato dopo intervenuta esecutività
per 15 giorni consecutivi a partire dal
30-3-1983 al 13-4-1983.
Vignone, 14-4-1983*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. Ugo Palmieri

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.1.1983 a seguito all'adempimento delle prescrizioni dell'art. 3 della Legge 9 giugno 1947, n. 530 e per decorrenza del termine ai sensi dell'art. ⁵⁹/₆₀ 2° comma, della Legge 10-2-1953, n. 62 (pervenuta alla Sessione del Comitato regionale di controllo il 31.12.1982 N. 31 Prot.) senza che sia stata annullata o sia intervenuta richiesta di chiarimenti od ordinanza di riesame.

Vignone, li 21.1.1983

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ugo Palmieri